

## Società di capitali: nomina, funzioni e responsabilità degli amministratori e dell'organo di controllo

Con la Nota Operativa n. 12/2022, la Fondazione Accademia di Ragioneria si occupa della disciplina che riguarda gli amministratori e sindaci nello svolgimento del delicato e complesso ruolo di amministrazione e controllo delle società di capitali, società in accomandita per azioni, Società a responsabilità limitata o semplificata, mettendo soprattutto in evidenza i compiti e le responsabilità degli stessi. Gli amministratori hanno il dovere di istituire un assetto organizzativo amministrativo e contabile adeguato alla natura e dimensione dell'impresa e, quindi assumere idonee iniziative. Ciò comporta che, a coloro che esercitano poteri di governance, una diligenza sempre più accentuata e rischiosa. Con l'istituto dell'allerta introdotto dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza la funzione di gestione e controllo delle imprese è divenuta ancora più complessa e, pertanto sono aumentate le funzioni e le responsabilità degli organi di amministrazione e controllo.

La Fondazione Accademia di Ragioneria ha pubblicato la Nota operativa n. 12/2022 avente ad oggetto: **"gli amministratori e l'organo di controllo nelle società di capitali: nomina, funzioni e responsabilità"**.

In particolare, la Nota Operativa si occupa della disciplina che riguarda gli amministratori e sindaci nello svolgimento del delicato ruolo di amministrazione e controllo delle società di capitali (società per azioni (S.p.a.), società in accomandita per azioni (S.a.p.a.), Società a responsabilità limitata (S.r.l.) o semplificata (S.r.l.s.)), mettendo soprattutto in evidenza i compiti e le responsabilità degli stessi.

Il ruolo che svolgono gli amministratori e sindaci nelle società di capitale è molto complesso e ciò comporta **l'assunzione di rischi sia di natura civile che penale** nella governance delle stesse.

La Nota Operativa rileva che in questo periodo vi è un'evoluzione del diritto delle imprese caratterizzata da un sistema che mira a far **emergere tempestivamente** all'esterno i primi sintomi della crisi che ha investito il nostro Paese. Gli amministratori hanno il dovere di istituire un **assetto organizzativo amministrativo e contabile adeguato** alla natura e dimensione dell'impresa e, quindi assumere idonee iniziative. Ciò comporta che, a coloro che esercitano poteri di governance, una **diligenza sempre più accentuata e rischiosa**.

Basti pensare a quella serie di obblighi che incombono anche sugli organi di controllo connessi all'istituto dell'allerta introdotto dal **Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza** (D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019). Tale decreto è stato modificato e integrato dal decreto correttivo n. 83/2022 che ha specificato nel dettaglio in cosa consistono gli assetti organizzativi, amministrativi e contabile ai sensi dell'art. 2086 c.c., ai fini della **tempestiva rilevazione** dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

Da ciò deriva che la funzione di gestione e controllo delle imprese è divenuta più **complessa** e, pertanto sono **aumentate le funzioni e le responsabilità** degli organi di amministrazione e controllo.

### Gli amministratori

Gli amministratori delle società costituiscono l'organo al quale è attribuita la **gestione sociale**, cioè l'effettuazione di tutte le operazioni necessarie all'attuazione dell'oggetto sociale.

Il ruolo di amministratore può essere svolto anche da una persona giuridica o un ente diverso dalle persone fisiche, salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società. In tal caso ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l'esercizio della funzione di amministratore, un **rappresentante** persona fisica facente parte della propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previste a carico degli amministratori persone fisiche, fermo restando la responsabilità solidale della persona giuridica nominata amministratore.

Le formalità pubblicitarie sono eseguite sia nei confronti dell'amministratore persona giuridica che nei confronti della persona fisica da essa designata.

Le **mansioni** affidate agli amministratori sono dupli:

a) costituiscono l'organo esecutivo delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) hanno la gestione delle attività sociali e possono, quindi, compiere tutte le operazioni che rientrano nell'oggetto sociale della società. Sotto questo aspetto gli amministratori hanno poteri amplissimi, salvo quei limiti che fossero loro posti dall'atto costitutivo o da successive modifiche di esso, riservando certe operazioni alle decisioni dell'Assemblea.

I poteri degli amministratori si distinguono in **poteri di gestione e poteri di rappresentanza**.

Gli amministratori sono **responsabili**:

- se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione;

- se essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto era nelle loro possibilità per impedirne il compimento o eliminarne le conseguenze dannose.

La responsabilità non si estende a quegli amministratori che, essendo immuni da colpe ed essendo a conoscenza che l'atto si stava per compiere, fanno annotare il loro dissenso nel libro del verbale del Consiglio di amministrazione, dandone immediata notizia per iscritto all'organo di controllo o al revisore (se nominato).

Gli amministratori per lo svolgimento delle loro mansioni hanno diritto a un **compenso**. La delibera che determina il compenso può essere assunta sia all'atto della nomina che successivamente.

Dal punto di vista fiscale, in base all'art. 50 del TUIR, i compensi degli amministratori costituiscono **redditi assimilati al lavoro dipendente**.

Però nel caso in cui le funzioni di amministratore siano svolte da professionisti qualificati (Commercialisti, avvocati)), le prestazioni poste in essere rientrano nell'ambito delle proprie mansioni professionali.

## L'organo di controllo

Il nostro ordinamento giuridico prevede per le società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a) l'obbligo di nomina di un Organo di controllo (Collegio sindacale, sindaco unico o di un revisore legale o società di revisione) che opera a fianco degli amministratori delle società e degli enti del Terzo settore.

Il **Collegio sindacale o sindaco unico** rappresenta l'organo di controllo delle società di capitali ed ha il principale fine di garantire il buon funzionamento della gestione aziendale e che l'amministrazione della società si svolga nel rispetto della legge e dell'atto costitutivo, a tutela del capitale in essa investito dai soci e delle ragioni dei creditori sociali che indirettamente finanziano l'impresa e contribuiscono al suo consolidamento.

Per le società per azioni, il 1° comma dell'art. 2397 c.c. dispone che il Collegio sindacale si compone di **3 o 5 membri effettivi, soci o non soci e di due sindaci supplenti**.

Se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis, le funzioni del Collegio sindacale sono esercitate da **un sindaco unico**, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Anche per le società a responsabilità limitata, la Legge n. 220 de 13 dicembre 2010 ha previsto la possibilità di nominare un organo di controllo **monocratico**.

I primi sindaci sono nominati nell'atto costitutivo e quelli successivi dall'Assemblea dei soci. In caso di costituzione di società per pubblica sottoscrizione i sindaci verranno nominati dall'Assemblea dei sottoscrittori, quelli successivi sono nominati dall'Assemblea.

I membri del Collegio sindacale devono possedere i **requisiti di idoneità, indipendenza e di onorabilità**, e restano in carica per **tre anni** e possono essere revocati solo per giusta causa.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco subentrano, in ordine di età, i supplenti i quali, rimangono in carica finché l'Assemblea non provvede alla nomina dei nuovi sindaci in sostituzione di quelli usciti. Qualora al Collegio sindacale non sia demandato l'espletamento della revisione legale dei conti, almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali, mentre i restanti membri, se non iscritti al Registro, devono essere scelti:

a) fra gli iscritti:

- nella sezione A dell'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;
- nell'Albo degli Avvocati;
- nell'Albo dei Consulenti del Lavoro.

b) fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche;

c) fra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali.

Il Codice civile nell'art. 2403 "Doveri del collegio sindacale" stabilisce che i compiti dei sindaci (Collegio sindacale) possono essere i seguenti:

- verifica dell'osservanza della legge e dello Statuto;
- verifica del rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e del suo concreto funzionamento.

L'art. 149 del Testo Unico della Finanza (TUF) dettaglia in maniera specifica i doveri del Collegio sindacale, che vigila:

- sulla osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi;
- sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2.

In merito alle funzioni del Revisore legale dei conti, esse sono contenute nell'art. 14 del Decreto 39/2010. Sinteticamente il Revisore:

1. esprime il proprio giudizio sul bilancio con apposita relazione;
2. verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Infine, è da rilevare che molte società di ridotte dimensioni, **esternalizzano** presso uno studio professionale la tenuta della contabilità e altri adempimenti connessi.

Nel caso in cui una società esternalizzi la contabilità, il Revisore dovrà applicare lo specifico di revisione ISA (Italia) 402 "Considerazioni sulla revisione contabile di un'impresa che esternalizza attività avvalendosi di fornitori di servizi". In tal caso il Revisore Legale deve comprendere con quali modalità l'impresa utilizzatrice esternalizza l'attività, avvalendosi dei servizi del professionista nelle proprie attività operative, inclusi:

- la natura dei servizi prestati dallo studio del professionista e la loro rilevanza per l'impresa utilizzatrice;
- il livello di interazione tra attività dello studio e quelle dell'impresa utilizzatrice;
- la natura del rapporto tra l'impresa e lo studio, inclusi i relativi termini contrattuali che riguardano le attività poste in essere.

Il Collegio sindacale nelle società con contabilità esternalizzata deve **verificare i presidi organizzativi** approntati dalla società per garantire i flussi informativi che devono essere costantemente prodotti e monitorati.

**Gli obblighi e le responsabilità fiscali** del Collegio sindacale sono limitati e, in particolare, riguardano:

- obbligo di **sottoscrizione della dichiarazione dei redditi** (Mod. Unico) nonché del **modello 770** da parte del Presidente del Collegio sindacale previsto dell'art. 8 del D.P.R. 600/1973. In caso di mancata sottoscrizione la dichiarazione rimane comunque valida;
- i membri del Collegio sindacale che sottoscrivono la dichiarazione della società, senza denunciare la mancanza delle scritture contabili, sono puniti con la **sanzione amministrativa** che va da euro 2065 ad euro 10.329 (art. 8 comma 5 D. Lgs. 471/1997).

In merito ai controlli fiscali, i Principi di comportamento del Collegio sindacale specificano che gli obblighi di vigilanza si riferiscono ai seguenti adempimenti:

- versamenti periodici (controllo a campione);
- tenuta dei libri e dei registri obbligatori (controllo a campione);
- controllo delle dichiarazioni.

Inoltre, il Collegio sindacale nell'ambito dei propri poteri, ha la facoltà di **impugnare le delibere** dell'Assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

*A cura della Redazione*